



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

SERVIZIO: Attività Amministrativa e Recupero Crediti

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: ONGARO NICOLETTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ENTE.GEDI.001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART.192 D. LGS. 267/2000) AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO ALL'AVV. ERNESTO BELISARIO, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI E-LEX STUDIO LEGALE, E AL PROF. AVV. GIOVANNI MARIA RICCIO, SOCIO DEL PREDETTO STUDIO, PER L'IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 468 DEL 04.08.25 EMESSO DAL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (REG.631/25) (COD.SRC 2025 02) CIG B888C584D4

Proposta di determinazione (PDD) n. 2084 del 29/09/2025

Determinazione (DD) n. 2006 del 10/10/2025

Fascicolo 489 - TRIBUNALE DI VENEZIA - COMUNE DI VENEZIA C/ GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REG. 631/2025

L'Avvocato Direttore

Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

Premesso che:

- il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di pubblicazione di notizie di stampa nonché di alcune segnalazioni, avviava d'ufficio un'istruttoria in merito al progetto di attuazione del Regolamento del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2019, volto a disciplinare il contributo d'accesso alla città di Venezia e alle isole minori della laguna, istituito dall'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'art. 4, comma 3 bis, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in via alternativa all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 13/2011;
- a seguito di varie interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale in merito alle modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti esenti/esclusi dal pagamento del succitato contributo, con ordinanza n. 468 del 4 agosto 2025, l'Autorità ha ritenuto illecite alcune modalità di trattamento di taluni dati personali ed ha comminato una sanzione amministrativa di € 10.000 nonché disposto l'adozione di ulteriori misure al fine di assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, privacy by design e privacy by default;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 188/2025 del 16/09/2025 il Sindaco del Comune di Venezia è stato autorizzato a presentare ricorso avanti il Tribunale di Venezia – sezioni civili, avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 468 del 4 agosto 2025 al fine di ottenerne l'annullamento affidandone il patrocinio all'Avvocatura Civica unitamente ad avvocato esterno, vista la peculiarità, specificità e rilevanza economica del giudizio;
- l'articolo 5, comma 3 del *"Regolamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione"* prevede che gli avvocati e i consulenti esterni siano nominati con determinazione dell'Avvocato Direttore;
- secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del Regolamento dell'Avvocatura civica *"gli avvocati dell'avvocatura civica possono essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti o specialisti nel settore o docenti universitari nelle sottoelencate ipotesi: a) casi di particolare importanza; b) casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio; c) casi di particolare complessità;"* e che nel caso in esame il giudizio riveste i caratteri di particolare importanza e complessità, nonché attiene a materia che necessita di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;

ritenuto che

- l'art. 56, comma 1, lettera h) n. 1) sub 1.2) del vigente D.Lgs 36/2023 esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;
- nel caso di specie sia consentito ed opportuno procedere mediante affidamento diretto dell'incarico in parola, oltre che in ragione della sussistenza di motivi di urgenza derivanti dalla

scadenza dei termini processuali per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti del Comune di Venezia meglio specificato nelle premesse, anche per la complessità e settorialità della materia che rendono preminente la componente fiduciaria nella scelta del professionista;

rilevato che

- l'incarico sopracitato non è assoggettato al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con delibera di GC n. 171 del 14.03.2008 e successivamente modificato con deliberazione GC n. 277 del 24.4.2008, GC n. 686 del 20.11.2008, GC n. 299 del 18.06.09 e G.C. n.191 del 4.6.2018, in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 4, lettera d) del Regolamento stesso, trattandosi di incarico professionale conferito per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, e che tale incarico fa parte del cod. SRC 2025 02;

- la particolare competenza e professionalità documentata dai loro curricula vitae, conservati agli atti della Direzione, rendono opportuno conferire l'incarico professionale di difesa dell'Ente al prof. Avv. Giovanni Maria Riccio e all'avv. Ernesto Belisario, quest'ultimo che, peraltro, ha già affiancato la Direzione Finanziaria del Comune di Venezia, in qualità di consulente esterno, nell'ambito del procedimento amministrativo avviato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e conclusosi con l'adozione dell'ordinanza n. 468 del 4 agosto 2025;

- pertanto, in data 22.09.2025, l'Avvocatura Civica ha interpellato mediante Richiesta di offerta PG 491113/2025, trasmessa tramite Piattaforma certificata di gestione delle gare telematiche in uso presso l'Ente gli Avv.ti Ernesto Belisario, in qualità di legale rappresentante dell'associazione tra professionisti E-Lex Studio Legale (PI 11514241006), e prof. Avv. Giovanni Maria Riccio, socio del predetto studio;

- i succitati professionisti hanno presentato un'offerta economica, acquisita agli atti con PG 505381/2025, per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto pari a € 17.300,00 oltre IVA e oneri di legge e così per complessivi € 21.950,24, da corrispondersi per il 30% all'atto del deposito del ricorso e la restante parte sulla base delle attività di assistenza effettivamente prestate, poi tradotta nello schema di contratto allegato alla presente determinazione;

- sono esclusi dai compensi di cui al punto precedente le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, che per il rimborso dovranno essere documentate;

- il compenso come sopra descritto deve ritenersi congruo e coerente con le tariffe professionali di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n.55, in relazione alla particolare importanza, natura, complessità e difficoltà del giudizio;

- si rende pertanto necessario impegnare la somma di € 21.950,24 comprensiva di spese generali, CPA ed IVA, oltre €3.000,00 per spese vive presunte (qualora l'importo di tali spese vive superi detta somma, l'impegno potrà essere implementato con successiva determinazione), per un totale complessivo di €24.950,24, con la precisazione che non essendo determinabile la durata del rapporto contrattuale la somma viene impegnata nell'esercizio in cui il contratto viene stipulato, ai sensi del punto 5.3 lettera g) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011;

dato atto che

- in data 29.09.2025 l'Avv. Ernesto Belisario e il prof. Avv. Giovanni Maria Riccio hanno trasmesso la dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse, l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 del d. lgs. 36/2023 nonché l'assenza di stipulazione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e l'assenza di conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Venezia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA nei confronti dell'operatore, per tutto il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. clausola "anti-pantouflage") ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Rilevato che a norma dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001 non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Dato atto che l'affidamento dell'incarico verrà perfezionato mediante sottoscrizione di un contratto il cui schema costituisce l'Allegato 1 della presente determinazione;

Ritenuto inoltre che tale fattispecie di incarico, configurandosi come contratto di prestazione d'opera intellettuale, non sia soggetta a verifica del DURC;

Richiamato l'articolo 192 del D. lgs. 18 agosto 2000 n.267, che prevede l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

Precisato pertanto, ai sensi della disposizione normativa succitata, che:

a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di patrocinio legale dell'Ente per l'impugnazione, innanzi al Tribunale di Venezia sezione Civile, dell'ordinanza sanzionatoria n. 468 del 4 agosto 2025 emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di ottenerne l'annullamento;

b) il contratto verrà stipulato in forma scritta;

c) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto;

Tutto ciò premesso:

- visto l'articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità dei Dirigenti degli Enti Locali;

- richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione delle spese, di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23.06.2011, n. 118;

- accertato, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

- rilevato che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2024, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e con le successive deliberazioni del Consiglio comunale n.7 del 13.03.2025 e n.28 del 19.06.2025 è stata

approvata la sua variazione ;

- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30.12.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, e con le successive deliberazioni della Giunta comunale n.50 del 08.04.2025 e n.93 del 21.05.2025 è stata approvata la sua variazione ;

- dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'approvazione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 09.11.2016;

- dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;

- dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13.04.2023 in capo al firmatario dell'atto, e dichiarata assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento comunicata con p.g. 505720/2025 del 29.09.2025 e agli atti dell'Avvocatura Civica.

- dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Avvocato Nicoletta Ongaro;

d e t e r m i n a

- di dare atto che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, con le modalità descritte in premessa;

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'Avv. **Ernesto Belisario**, in qualità di socio e legale rappresentante dell'associazione tra professionisti E-Lex Studio Legale (PI 11514241006), e al prof. Avv. **Giovanni Maria Riccio**, socio del predetto studio, l'incarico di patrocinio e difesa dell'Ente per l'impugnazione avanti il Tribunale di Venezia – sezioni civili, del provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 468 del 4 agosto 2025 al fine di ottenerne l'annullamento;

- di approvare lo schema di contratto che costituisce l'**Allegato 1** della presente determinazione;

- di impegnare per la causale di cui alle premesse la somma complessiva di € 24.950,24 al capitolo 105 03 Art. 1 "Prestazioni Professionali e Specialistiche" (Prestazioni Professionali e Specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.- codice gestionale 999) – del bilancio di previsione 2025, azione di spesa **ENTE.GEDI.001** "Incarichi occasionali a professionisti con particolari specializzazioni non presenti in Avvocatura e avvocati penalisti ove sia necessaria la costituzione di parte civile del Comune di Venezia", spesa finanziata da entrate correnti – CIG B888C584D4 ;

- di dare atto che alla liquidazione del dovuto allo Studio Legale E-Lex (PI 11514241006) si provvederà con successiva disposizione dirigenziale;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi degli artt. 23 comma 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. 33/13.

Allegato: all.1 schema contratto

L'Avvocato Direttore
Antonio Iannotta / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 10/10/2025